Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 gennaio 1971, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge 1° dicembre 1970, n. 898, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1970, avente per oggetto: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

(260)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del motoscafo soccorso sanitario « M. O. Raffaele Paolucci ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il motoscafo soccorso sanitario « M. O. Raffaele Paolucci » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 12 settembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1970

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1970
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 280

(116)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ancona sono le seguenti:

Braccianti L. 2.990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Siena sono le seguenti:

Braccianti L. 3.580; salariati fissi: comuni L. 2.410, qualificati L. 2.700, specializzati L. 2.970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970 per la provincia di Pesaro sono le seguenti:

Braccianti L. 2.810; salariati fissi: comuni L. 2.750, qualificati L. 3.030, specializzati L. 3.300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pistoia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.990; salariati fissi: comuni L. 2.410, qualificati L. 2.630, specializzati L. 2.880.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pisa sono le seguenti:

Braccianti L. 3.820; salariati fissi: comuni L. 2.420, qualificati L. 2.660, specializzati L. 2.930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

Braccianti L. 2.810.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ravenna sono le seguenti:

Braccianti L. 3.350; salariati fissi: comuni L. 2.500, qualificati L. 2.810, specializzati L. 3.370.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Piacenza sono le seguenti:

Braccianti L. 3.890; salariati fissi: comuni L. 2.520, qualificati L. 2.760, specializzati L. 3.090.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(14)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Parma sono le seguenti:

Braccianti L. 3.810; salariati fissi: comuni L. 3.140, qualificati L. 4.680, specializzati L. 4.600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(15)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Modena sono le seguenti:

Braccianti L. 4.090; salariati fissi: comuni L. 3.300, qualificati L. 3.540, specializzati L. 3.970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(16)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Forlì sono le seguenti:

Braccianti L. 3.580; salariati fissi: comuni L. 3.040, qualificati L. 3.260, specializzati L. 3.520.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(17)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ferrara sono le seguenti:

Braccianti L. 3.710; salariati fissi: comuni L. 2.940, qualificati L. 3.270, specializzati L. 3.770.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(18)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Como sono le seguenti:

Braccianti L. 2.940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(37)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Brescia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.900; salariati fissi: comuni L. 2.590, qualificati L. 2.890, specializzati L. 3.170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(38)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bergamo sono le seguenti:

Braccianti L. 3.070; salariati fissi: comuni L. 2.410, qualificati L. 2.640, specializzati L. 2.970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(39)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di La Spezia sono le seguenti:

Braccianti L. 2.810.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(40)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Savona sono le seguenti:

Salariati fissi: comuni L. 2.380, qualificati L. 2.610, specializzati L. 2.860.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(41)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Imperia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.410.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(42)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Vercelli sono le seguenti:

Braccianti L. 3.550; salariati fissi: comuni L. 3.260, qualificati L. 3.720, specializzati L. 3.450.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(44)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cuneo sono le seguenti:

Braccianti L. 3.090; salariati fissi: comuni L. 2.740, qualificati L. 2.980, specializzati L. 3.230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(47)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Asti sono le seguenti:

Salariati fissi: comuni L. 2.560, qualificati L. 2.780, specializzati L. 3.010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(48)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Alessandria sono le seguenti:

Braccianti L. 3.250; salariati fissi: comuni lire 2.800, qualificati L. 3.050, specializzati L. 3.260.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(49)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Sassari sono le seguenti:

Braccianti L. 3.110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(50)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Nuoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Nuoro sono le seguenti:

Braccianti L. 2.920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(51)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Trapani sono le seguenti:

Braccianti L. 3.410; salariati fissi: comuni L. 2.380, qualificati L. 2.660, specializzati L. 2.940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(52)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Siracusa sono le seguenti:

Braccianti L. 3.410.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(53)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Enna sono le seguenti:

Braccianti L. 3.320.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(54)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Ragusa sono le seguenti:

Braccianti L. 3.530; salariati fissi: comuni L. 2.730, qualificati L. 3.030, specializzati L. 3.290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(55)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Palermo sono le seguenti:

Braccianti L. 3.240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(56)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Messina sono le seguenti:

Braccianti L. 2.960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(57)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Catania sono le seguenti:

Braccianti L. 3.240; salariati fissi: comuni L. 2.680, qualificati L. 2.940, specializzati L. 3.200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(58)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Caltanissetta sono le seguenti:

Braccianti L. 3.390.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(59)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Agrigento sono le seguenti:

Braccianti L. 3.150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(60)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Reggio Calabria sono le seguenti:

Braccianti L. 2.690.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(61)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cosenza, sono le seguenti:

Braccianti L. 3.780.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(62)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Matera sono le seguenti:

Braccianti L. 3.480.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(63)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Taranto sono le seguenti:

Braccianti L. 2.920; salariati fissi: comuni L. 2.440, qualificati L. 2.630, specializzati L. 2.880.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(64)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Lecce sono le seguenti:

Braccianti L. 3.560; salariati fissi: comuni L. 2.730, qualificati L. 2.910, specializzati L. 3.190.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(65)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Foggia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.200; salariati fissi: comuni L. 2.550, qualificati L. 2.800, specializzati L. 3.080.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(66)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Brindisi sono le seguenti:

Braccianti L. 3.410; salariati fissi: comuni L. 2.510, qualificati L. 2.770, specializzati L. 3.090.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(67)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Salerno sono le seguenti:

Braccianti L. 2.780; salariati fissi: comuni L. 2.470, qualificati L. 2.730, specializzati L. 2.970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(69)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bari sono le seguenti:

Braccianti L. 3.460.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(68)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 12/168 del 6 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « Lagrimone-Grappizioso », che congiunge la strada provinciale « al confine Massese » con la strada provinciale n. 65 di Schia, della estesa di km. 5+500;

Visto il voto n. 1018 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Lagrimone-Groppizioso », della estesa di km. 5+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13076)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Conferma di due componenti del consiglio di amministrazione e di uno del collegio dei revisori del Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Considerato, altresì, che in data 28 novembre 1970 è scaduto il quadriennio di nomina dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in seno ai suddetti consessi;

Ritenuta la necessità di far luogo alle nomine di cui trattasi per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 novembre 1970 e fino al 28 novembre 1974 il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici, e l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Rendina sono nominati, a' termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dal 29 novembre 1970 e fino al 28 novembre 1974 il direttore di divisione dell'A.C. dott. Salvatore La Torre è nominato, a' termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del collegio dei revisori del succitato consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(81)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

Soppressione della sezione doganale di Montecatini Terme.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali, che prevede, tra l'altro, la sezione doganale di Montecatini Terme, funzionante nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno e abilitata al servizio delle sole visite dei bagagli dei viaggiatori, sia in entrata che in uscita, a mezzo ferrovia;

Ritenuta la necessità di sopprimere la predetta sezione doganale;

Decreta:

Art. 1.

E' soppressa la sezione doganale di Montecatini Terme dipendente dalla dogana di Firenze.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(82)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Proroga delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1970 concernente le categorie di lavoratori altamente specializzati, per i quali è ammessa la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro nonchè norme sul collocamento;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1970 con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1970 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, concernenti la richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo nonchè le norme vigenti in materia di richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori delle industrie delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche;

Considerato che le particolari caratteristiche tecniche dei settori predetti non hanno consentito di determinare, entro il termine del 31 dicembre 1970, le categorie di lavoratori altamente specializzati appartenenti ai settori stessi, che possano essere oggetto di richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare di sei mesi il termine del 31 dicembre 1970;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1970 conservano la loro efficacia fino al 30 giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(180)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970 con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13030)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modificazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970 concernente i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, che dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1970, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e le caratteristiche da stabilire per i medesimi con decreti ministeriali, anche a modificazione di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale tra l'altro si è stabilito che i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva debbono rimanere fino al rimborso presso l'Istituto di emissione;

Considerata la necessità di integrare il disposto del ripetuto articolo, nel senso di prevedere la possibilità per l'Istituto di emissione di provvedere all'acquisto di detti buoni;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1970 n. 8, è così modificato:

« I buoni da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'Istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1971
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 122

(217)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

Nuova misura del tasso d'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 1970;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dall'11 gennaio 1971 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è ridotta dal 5,50 % al 5 %; restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969, per le anticipazioni a scadenza fissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, il comune di Camponogara (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.231.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.002.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1970, il comune di Bergantino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.853.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(148)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.090.243 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 754.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(150)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 26 novembre 1966 con il quale il sig. Giovanni Danieli ed il rag. Giovanni Dalle Nogare furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Giovanni Danieli ed il rag Giovanni Dalle Nogare sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(102)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Menà di Castagnaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnaro e della Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnago nella Cassa rurale ed artigiana di Carpi di Villabartolomea, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villabartolomea, che assume la denominazione di Cassa rurale ed artigiana del Basso Veronese, società cooperativa a responsabilità limitata e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Menà di Castagnaro e in S. Pietro di Legnago.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Menà di Castagnaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnaro (Verona), frazione Menà, in data 25 aprile 1970, della Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnago (Verona), frazione S. Pietro, in data 3 maggio 1970, e della Cassa rurale ed artigiana di Carpi di Villabartolomea, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villabartolomea (Verona), frazione Carpi, in data 26 aprile 1970, relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Menà di Castagnaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castagnaro (Verona), frazione Menà, e della Cassa rurale ed artigiana di S. Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnago (Verona), frazione S. Pietro, nella Cassa rurale ed artigiana di Carpi di Villabartolomea, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villabartolomea (Verona), frazione Carpi, che assume la denominazione di Cassa rurale ed artigiana del Basso Veronese, società cooperativa a responsabilità limitata.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Menà di Castagnaro e in S. Pietro di Legnago.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(103)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a novanta posti di ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZA

Considerato:

che con il decreto ministeriale 9 settembre 1970, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970 è stato indetto un concorso per esame a novanta posti di ufficiale giudiziario;

che il termine per la presentazione delle domande d'ammissione a tale concorso è scaduto il 28 novembre 1970;

che occorre, a chiarimento ed integrazione dell'art. 3 del bando di concorso ed in relazione alle norme riguardanti l'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, fare espressa menzione degli appartenenti a detta categoria tra coloro per i quali il limite massimo d'età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, e conseguentemente riaprire il termine per la presentazione delle domande;

Visti gli articoli 3 e 4 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo d'età, di cui all'art. 3 n. 7) del bando, per la partecipazione al concorso a novanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 9 settembre 1970, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970, è elevato a 55 anni pure per gli invalidi civili.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a novanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 9 settembre 1970, registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970, è riaperto per il periodo di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 280.

(220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Rilevato che risulta vacante, a seguito della nomina a professore straordinario del prof. Gaetano Vincenzo Pelagalli, un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo « Anatomia » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Vista la richiesta di apertura di concorso formulata dalla facoltà interessata;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

E' bandito il concorso per titoli ed esami a posti del ruolo dei professori aggregati presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli per il gruppo di cui all'unita tabella.

Art. 2.
Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati italiani

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, sono ammessi ai concorsi: *a*) coloro che sono stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

La qualifica di professore incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado o ricercatore, deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Sono richiesti i requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano raggiunto l'età di 65 anni e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano incorsi nella decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani

I cittadini italiani che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*);

9) il preciso recapito che elegge agli effetti del presente decreto con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*).

Art. 4.

Documenti dei candidati italiani

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) le qualità di professore incaricato, di assistente ordinario o straordinario o di ricercatore in servizio presso università e istituti di istruzione universitaria debbono essere documentate con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Per i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere, il documento deve essere rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto, università o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, le materie di insegnamento e l'ambito delle ricerche;

b) la qualità di preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado deve essere documentata con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti, per i presidi, anche la precedente attività di insegnamento e, per i professori, la cattedra di titolarità;

c) coloro che chiedono l'ammissione in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 5);

d) la qualità di ternato in concorso a cattedre universitarie deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione I della direzione generale dell'istruzione universitaria);

e) la qualità di libero docente deve essere documentata con un certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto o dal competente ufficio di questo Ministero (divisione II della direzione generale dell'istruzione universitaria). Il certificato deve indicare gli estremi del decreto di conferimento dell'abilitazione e gli estremi del decreto di conferma, se intervenuto ai sensi delle norme vigenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *d*) ed *e*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare e di trasmettere direttamente all'ufficio professori aggregati il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce. Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 500, deve essere unita una marca da bollo da lire 500 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 5, in duplice copia.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati italiani debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno il alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati stranieri o apolidi

Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, indetti con il presente decreto, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere e internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nel-

l'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario.

L'equiparazione è dichiarata con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La qualifica di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente, lettore o ricercatore deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e non debbono aver superato il 65° anno di età.

Art. 7.

Domande di ammissione dei candidati stranieri o apolidi

I cittadini stranieri e gli apolidi che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda, il candidato straniero o apolide deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di quale cittadinanza sia in possesso o se sia apolide;
4) le eventuali condanne penali riportate.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

5) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v precedente art. 6, comma primo e secondo);

6) il preciso recapito, in Italia, che elegge agli effetti del presente decreto, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Art. 8.

Documenti dei candidati stranieri o apolidi

Il candidato straniero o apolide deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:

a) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio e, inoltre, le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;

b) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.

I titoli conseguiti in Italia e l'attività di insegnamento o ricerca svolta in Italia debbono essere documentati secondo le norme riguardanti i cittadini italiani (v. art. 4 del presente decreto).

Coloro che chiedono l'ammissione ai concorsi in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 9).

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 9, in duplice copia.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 9.

Pubblicazioni dei candidati stranieri o apolidi

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri o apolidi debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati), separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, fran-

cese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 8, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copie dattiloscritte, purchè sia stato depositato presso il Ministero, ai sensi del quinto comma del presente articolo, anche il testo stampato nella lingua originale. Le pubblicazioni debbono pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stato presentato un esemplare al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Art. 10.

Ammissione ed esclusione dei candidati stranieri o apolidi

L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno.

L'ammissione può essere negata: *a*) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; *b*) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; *c*) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati.

Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 11.

Parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati stranieri o apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, circa l'equiparazione delle qualifiche e mansioni dei candidati a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, secondo l'ordinamento italiano.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici - Pronuncie preliminari

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite a sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Per i concorsi ad un solo posto le commissioni sono composte di 5 membri; per i concorsi a due o tre posti, di 7 membri.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimenti che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Le commissioni si pronunceranno preliminarmente, con apposita motivazione, circa l'ammissione ai concorsi dei candidati che presentino a tal fine titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce (art. 2, primo comma, lettera *g*); art. 6, primo comma, n. 5), del presente decreto).

Per i candidati che chiedono di partecipare ai concorsi in base alle altre condizioni previste dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto, è altresì deferito alle commissioni il giudizio sul riferimento delle materie di insegnamento, o comunque attinenti ai titoli dei candidati, alle materie dei gruppi a concorso, nei casi in cui non sussista tra le materie esatta corrispondenza.

Art. 13.

Convocazione dei candidati

Il Ministero comunicherà ai candidati il giorno, l'ora e il luogo delle prove d'esame, mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato al recapito indicato nella domanda.

Art. 14.

Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

I titoli debbono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla commissione giudicatrice e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso. La lezione, potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il tema per la lezione deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova. A tale fine la commissione propone cinque temi riguardanti il gruppo di materie a concorso, tenendo conto dell'espressione unitaria del gruppo medesimo. Ciascun candidato estrae a sorte due dei cinque temi proposti scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

I candidati stranieri o apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione in lingua italiana.

Tutte le prove si svolgeranno pubblicamente in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

Art. 15.

Giudizio e relazione della commissione

La commissione giudicatrice dei concorsi, valutati i titoli e le prove d'esame dei candidati, propone, con motivata relazione, non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso è indetto per più posti, la commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Ministro, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

Art. 16.

Documenti di rito dei candidati italiani

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 17.

Documenti di rito dei candidati stranieri o apolidi

I candidati stranieri o apolidi che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede;

3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 18.

Nomina

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla facoltà o scuola.

Qualora la designazione della facoltà o scuola, per i concorsi a più posti, cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella facoltà ovvero, nel caso dei concorsi a più posti, in una delle facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Roma, addì 21 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Registro n. 117, foglio n. 365

ALLEGATO *A*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso n. . . . bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1969 per il/i posto/i del ruolo dei professori aggregati assegnato/i alla/e facoltà di . . . della/e università (od istituto/i) di . . . . . per il gruppo di materie (1) . . . .

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (2);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) . . . . (4);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .;

e) . . . . (5).

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . . . . (6).

Dichiara, altresì, di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso . . . . . (n. codice di avviamento postale: . . . .), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . . . .

Data . . . .

Firma (7)

. . . .

(1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

(2) Ovvero: di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(4) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(5) Indicare, eventualmente, i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del bando.

(7) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3, penultimo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati stranieri o apolidi)
(carta bollata da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . residente in . . (Stato . via . . n . . chiede di essere ammesso al concorso n. . . bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1969 per il/i posto/i del ruolo dei professori aggregati assegnato/i alla/e facoltà di della/e università (od istituto/i) di . per il gruppo di materie (1) .

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . (2);
b) . . (3).

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . (4).

Dichiara, altresì, di eleggere quale recapito in Italia agli effetti del bando di concorso . . (n. codice di avviamento postale: . .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;
2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;
3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;
4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . .

Data . . .

Firma (5)

. . . .

---

(1) Indicare la sola denominazione del gruppo.
(2) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ovvero la qualità di apolide.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(4) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 6 del bando.
(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 7, penultimo comma del bando.

Numero d'ordine	Facoltà e Università o Istituto	Numero posti a concorso	Gruppi di materie a concorso e materie di gruppo
M-1	Medicina veterinaria - Napoli	1	*Anatomia* Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia; Ecologia generale; Zoognostica; Anatomia; Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile.

(127)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione medica del pubblico concorso per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1970, registro n. 23 interno, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione medica, prevista dall'art. 1, 2° comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 25 agosto 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta dott. prof. Mario, ispettore generale medico.

Componenti:

Soccorsi dott. prof. Franco;
Rimatori dott. Maurizio.

Al presidente ed ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

La spesa relativa, prevista in L. 50.000, graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 197

(92)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1970, n. 1217, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Croce prof. Pietro, primario medico dell'ospedale maggiore della carità di Novara;
Bongiovanni prof. Marcello, primario chirurgo dell'ospedale maggiore della carità di Novara;
Balconi dott. Agostino, medico condotto del comune di Omegna.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove di esame avranno luogo a Novara non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 dicembre 1970

Il medico provinciale: CATANIA

(111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2844 in data 28 ottobre 1970 col quale sono stati nominati alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre integrare la commissione di cui trattasi col nominativo dello specialista in ostetricia e ginecologia e dell'ostetrica condotta designata a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte municipali dei comuni interessati;

Ritenuto di dare atto della costituzione della commissione giudicatrice anzidetta al completo con formale provvedimento;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;
Tropea prof. Piero, primario ostetrico ginecologo degli ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Salazar dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Reggio Calabria;
Evoli dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Fiumanò Isabella, ostetrica condotta.

Segretario:

Prestinaci dott. Gregorio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 novembre 1970

Il medico provinciale: LANIA

(93)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1616 in data 13 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione degli interessati le condotte veterinarie dei consorzi Galatro-Feroleto della Chiesa, Roccaforte del Greco-Roghudi;

Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

1) Mèduri Antonino: Galatro-Feroleto della Chiesa;
2) Laganà Matteo: Roccaforte del Greco-Roghudi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Calabria, addì 18 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: STALTARI

(94)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.